CAMERA DEI DEPUTATI N. 4364

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CASTAGNO

Presentata il 13 dicembre 1962

Aumento del contributo dello Stato per il Parco nazionale del Gran Paradiso

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Ente autonomo « Parco Nazionale del Gran Paradiso », istituito con regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, divenuto il più importante del centro Europa, ha i suoi 65.000 ettari planimetrici (in realtà: 250.000 ettari orografici) situati per tre quinti nella Regione autonoma Valle d'Aosta e per due quinti in Piemonte, tra la Francia – con cui confina – e la Svizzera.

Esso è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di 13 membri, di cui 5 di nomina ministeriale (n. 4 del Ministero dell'agricoltura e foreste e 1 dal Ministero della pubblica istruzione), n. 4 eletti dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e n. 4 eletti dal Consiglio provinciale di Torino. Tutti i consiglieri prestano gratuitamente la loro opera.

A mezzo delle comunicazioni attraverso i « passi » alpini e con l'apertura prossima dei trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, molte Regioni della Francia e della Svizzera sono rese prossime e di facile accesso al Parco (più ancora che altre zone del Piemonte e della Lombardia); per questo il Parco è da considerarsi di notevole interesse internazionale ed infatti esso è méta di un crescente turismo nazionale e forestiero.

La rete dei sentieri (360 chilometri di mulattiere già tracciate per le cacce di Vittorio Emanuele II negli anni dal 1836 al 1859 – oggi in parte rese carrozzabili nei fondi-valle - ed oltre 100 chilometri di nuovi sentieri panoramici pianeggianti a quote 2.300-2.500 metri, annualmente prolungati), tutta di alto costo di manutenzione, non è tuttavia adeguata al crescente turismo che il Parco, in conformità alla legge istitutiva dell'Ente del Parco nazionale del Gran Paradiso (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871) deve accogliere e sviluppare, sia pure seguendo particolari criteri.

Le 10 case residenziali e le 28 casette cantoniere, site in alta montagna, sono elementi basilari per la sorveglianza del Parco e per gli studi naturalistici. Per l'aumento della viabilità e del turismo, esse devono essere aumentate di numero, mentre se ne deve curare la costosa manutenzione.

Il giardino alpino « Paradisia », impiantato in sostituzione della famosa *Chanousia* distrutta dalla guerra del 1940-45 (essa raccoglieva oltre 2.000 specie rare della flora alpina), potrebbe e vuole essere palestra aperta di studio e di sperimentazione ad alto livello scientifico ed universitario. Esso è diretto da un professore universitario; è curato da un tecnico specializzato, da 6 giardinieri ed operai; ma si dibatte fra difficoltà insuperabili per mancanza di fondi e di stanziamenti periodici adeguati alle esigenze di una seria attività.

Il Parco deve perseguire i suoi complessi scopi e compiti di istituto, di alto rilievo e di prestigio nazionale, specialmente impegnativi

ora che sta sorgendo il contiguo « Parco nazionale francese ».

Si tratta:

di conservare la rara fauna e la preziosa flora con vari endemismi, e l'integrità del paesaggio;

di perseguire con sperimentati accorgimenti pratici la educazione dei visitatori nei confronti delle caratteristiche espressioni e delle risorse naturali;

di potenziare gli studi scientifico-sperimentali e divulgativi, di cui sono testimonianza le 18 opere già pubblicate che costituiscono la collana edita dal Parco nazionale del Gran Paradiso, oltre alle numerose altre pubblicazioni fatte su rotocalchi, ai *films* istruttivi trasmessi alla TV. in Italia ed all'estero, alle frequenti conferenze ed alle innumerevoli illustrazioni e nozioni impartite durante le escursioni istruttive organizzate nel Parco da istituti varî.

Si tratta anche di curare le acclimatazioni delle piante e degli animali, nonché le colonizzazioni dello stambecco per l'Italia e per l'estero in base a pressanti richieste dall'Austria, dalla Germania, dalla Francia. dalla Cecoslovacchia e dalla Jugoslavia; ed ancora, di sviluppare l'educazione naturalistica fra la popolazione.

Per tutto questo, il personale del Parco è assolutamente insufficiente come numero ed è trattato economicamente in modo non conveniente.

Solamente 5 sono i funzionari, 3 presso la sede dell'Ente in Torino e 2 presso l'ufficio amministrativo di Aosta.

Le guardie del Parco sono appena 63; esse hanno salari inadeguati e mancano di una dignitosa assistenza previdenziale; il loro trattamento è scarso sia obiettivamente sia, soprattutto, in relazione agli impegnativi (ed anche pericolosi) servizi a cui attendono. I compiti loro assegnati sono in continuo incremento; oltre a quelli tradizionali di assistenza e di vigilanza e di cura delle culture proprie del Parco e delle comunicazioni, si sono aggiunti ora quelli derivanti dalla apertura della nuova strada automobilistica del Colle del Nivolet (a quota 2.640) di comunicazione tra la Valle dell'Orco e la Valle d'Aosta, con intenso continuo passaggio di visitatori e grande facilitazione all'opera dei devastatori e specialmente dei « bracconieri », sempre più modernamente attrezzati, in caccia di fauna pregiata.

Il Parco non è proprietario del terreno che in minima misura, mentre quasi tutti i parchi stranieri lo sono fin dalla loro origine. Gli amministratori perseguono la politica dell'acquisto dei terreni, mano a mano che gli alpigiani li pongono in vendita; ma mancano i mezzi finanziari per svolgere sistematicamente questa politica.

Resta quindi aperto, in tutta la sua ampiezza e gravità, il problema del risarcimento dei danni che si pretendono arrecati dagli animali del Parco alle colture, ai pascoli ed ai boschi privati; le richieste di liquidazione di tali danni sono continue e pressanti e sono presentate alla Amministrazione del Parco tramite i comuni, la provincia di Torino ed il Consiglio della Regione aostana.

Sono attualmente circa 3.500 gli stambecchi del Parco ed oltre 10.000 i camosci, oltre ad altri animali rari o caratteristici che costituiscono il vario e vasto patrimonio faunistico del Parco. Per la conservazione di tutta la ricchezza: patrimoniale, paesaggistica, floreale e faunistica; per il diletto dei visitatori e l'interesse scientifico degli studiosi, per l'incremento di tutta l'attività del Parco in ogni campo, occorrono mezzi finanziari adeguati.

All'atto della costituzione del « Parco nazionale del Gran Paradiso », nel 1922, il Ministero dell'agricoltura versava annualmente la somma di 200.000 lire; però, tutti i salari e gli stipendi – sia per i funzionari che per gli agenti forestali – erano pagati direttamente, con altri fondi dal Ministero (articolo 16 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584). Creatosi l'Ente autonomo del Parco, nel 1947, essendo passati tutti gli oneri a carico di questi, il contributo dello Stato, sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, venne fissato in lire 9.500.000 annui, ai quali si aggiunsero i contributi annui di lire 2.000.000 ciascuno a carico della Regione aostana e della provincia di Torino (articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871). Nel 1949 il legislatore aumentò i contributi a lire 20 milioni a carico del Ministero ed a lire 6.500.000 ciascuno per la Regione aostana e la provincia di Torino (legge 10 novembre 1949, n. 866). Successivamente ancora, con la legge 10 maggio 1955, n. 509, i contributi furono elevati rispettivamente a lire 30.000.000 ed a lire 12.500.000.

L'Ente del Parco nazionale del Gran Paradiso dispone, quindi, attualmente di una entrata ordinaria annua di 55 milioni di lire e solo su di questa limitata risorsa deve contare per l'assolvimento di tutti i suoi compiti.

Per la corresponsione di stipendi, salari, previdenze, assicurazioni varie, ecc., vengono assorbiti oltre 50 milioni all'anno, avendo necessariamente, l'Ente, applicato al personale dipendente l'aumento disposto dalla legge 27 maggio 1959, n. 329 e dal decreto ministeriale 8 giugno 1961.

Basta questa indicazione a dimostrare come non sia assolutamente possibile – coi soli mezzi ordinari - provvedere alla ordinaria manutenzione dei beni del Parco e a risarcire i danni agli alpigiani, e come occorrano urgentemente altri mezzi per poter assolvere i compiti d'istituto, così importanti, alti e nobili.

Si rende, pertanto, necessario ed indilazionabile un adeguamento di tutti i contributi annuali, con la certezza che quelli nuovi, che saranno fissati con una nuova legge, saranno accolti senza opposizioni (per i voti già emessi dai rispettivi Consigli) sia dalla Regione della Valle d'Aosta, sia dalla provincia di Torino.

A tale adeguamento tende la proposta di legge presente.

Si propone, con essa, che a partire dall'esercizio finanziario in corso, per l'adempimento dei compiti sopra richiamati, siano assegnati all'Ente dei contributi annui di lire 100.000.000 per parte del Ministero dell'agricoltura e foreste; di lire 20.000.000 per parte del Ministero della pubblica istruzione e di lire 30.000.000 ciascuno per parte della Regione aostana e della provincia di Torino.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale del Gran Paradiso, previsto dalla legge 10 maggio 1955, n. 509, è elevato:

da lire 30.000.000 a lire 100.000.000 per il Ministero dell'agricoltura e foreste;

da lire 12.500.000 ciascuno a lire 30 milioni ciascuno per la Regione della Valle d'Aosta e per la provincia di Torino.

È inoltre erogato, per gli scopi istruttivi dell'Ente, un contributo annuo di lire 20 milioni dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

Per la copertura finanziaria della somma complessiva di lire 90.000.000 a carico dello Stato, in aumento sui bilanci dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63, si provvede riducendo di pari importo il fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a introdurre le opportune variazioni di bilancio.